



n. 58 Reg. Del.

del 30/12/2023

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
Approvazione

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di dicembre alle ore 09:50 ed in prosecuzione, convocato come da avviso scritto e notificato dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica 1^ convocazione, presieduto dal Consigliere Vice Presidente Scicchitano Franco, nella sala consiliare di Palazzo San Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CAMINITI GIUSEPPINA	X		10	CALABRO' VINCENZO	X	
2	PAVONE NICOLETTA ADA	X		11	COTRONEO GIUSEPPE	X	
3	MELITO MARIA GRAZIA SIMONA		X	12	BEVACQUA ROCCO	X	
4	TRECROCI CATERINA		X	13	SANTORO MARCO	X	
5	MARRA RUGGERO	X		14	LUCISANO FILIPPO	X	
6	RIZZUTO ALBINO FRANCESCO	X		15	SICLARI DANIELE	X	
7	PIETRO IDONE	X		16	CALDERONE STEFANIA	X	
8	NERI CATERINA	X		17	DE MARCO DOMENICO	X	
9	SCICCHITANO FRANCO	X					

Presenti 15

Assenti 2

È presente in sala l'Assessore esterno Sergio Giordano

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Vice Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

II VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

introduce il punto all'ordine del giorno: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione" e cede la parola al Segretario Generale per la trattazione.

Il **Segretario Generale** relaziona in merito riportandosi agli atti depositati. Fa presente che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dalle norme e che occorre procedere alla ricognizione ogni anno. Evidenzia che tale adempimento è costituito da una verifica delle partecipazioni dell'Ente in Società ai fini della valutazione dell'influenza delle predette quote sul bilancio comunale. Evidenzia che non vi è la necessità di produrre alcun tipo di valutazione, aggiustamento o piano di razionalizzazione. Conclude evidenziando che si tratta, quindi, di una mera presa d'atto della situazione, che non ha riflessi sul bilancio dell'Ente.

Il **Consigliere Santoro** rileva che oltre alla valutazione occorre elementi per decidere se permanere o meno all'interno delle compagnie. Si chiede infatti, sotto il profilo politico, il senso della permanenza nel patto territoriale dello Stretto se non si utilizzano le "professionalità" che lo stesso svolge. Ritene che se si tratta di un'attività influente, questa andrebbe dismessa. Chiede, infine, se sono stati chiesti servizi o attività di programmazione da parte dell'Amministrazione.

Replica il **Sindaco** riferendo di avere interloquuto con le professionalità messe a disposizione del patto territoriale dello Stretto e fa presente che appena si presenterà la necessità di avere una delle professionalità specifiche, l'Ente ne farà richiesta. Per quanto riguarda il Flag, comunica che sono state effettuate una serie di collaborazioni, in particolare durante le manifestazioni estive durante le quali la società ha partecipato anche con prodotti tipici locali.

Si da atto che per la presente deliberazione viene richiesto dal Consigliere Santoro, in qualità di capogruppo della minoranza, il voto per appello nominale. Lo stesso preannuncia l'intenzione di effettuare una dichiarazione di voto, preannunciando voto contrario.

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune.

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto all'ordine del giorno;

Uditi gli interventi come sopra sinteticamente riportati ed integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune;

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiamo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiamo conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiamo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Atteso

- Che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n.198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamati:

- Il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.03.2015 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2015;
- La Deliberazione della Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2022 avente ad oggetto "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 Esercizio 2021. Approvazione*";
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 30.09.2021 avente ad oggetto "*Presenza d'atto dell'inesistenza di Enti o Società, controllate o partecipate oggetto di consolidamento, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato all'allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, e conseguente mancata approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020*";

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiamo ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.; anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizza del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siamo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiamo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vila san Giovanni (RC) e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata il 31 dicembre 2022 come risultante dalla relazione tecnica di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il punto all'ordine del giorno;

Uditi gli interventi come sopra sinteticamente riportati ed integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune;

Visto l'art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Con la votazione di sotto riportata, espressa per alzata di mano, a seguito di appello nominale richiesto dai Consiglieri di minoranza, il cui esito è il seguente:

CAMINITI: **Si**

PAVONE: **Si**

MARRA: **Si**

RIZZUTO: **Si**

IDONE: **Si**

NERI: **Si**

SCICCHITANO: **Si**

CALABRO': **Si**

COTRONEO: **Si**

BEVACQUA: **Si**

SANTORO: **No, con dichiarazione di voto** a nome dell'intera minoranza: *"Esprimo voto contrario della minoranza in quanto la documentazione all'interno della camicia dell'odierna seduta consiliare non mette in condizione noi consiglieri di poter esprimere favorevolmente il voto"*.

CALDERONE: **No**

LUCISANO: **No**

DE MARCO: **No**

- Presenti: 15
- Favorevoli: 10
- Contrari: 05 (Santoro, Siclari, Calderone, De Marco, Lucisano)
- Astenuti: 0 (zero)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di approvare** la ricognizione al 31 dicembre 2022 delle società in cui il Comune di Villa San Giovanni (RC) detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come risultante dalla relazione tecnica di cui all'allegato A) e analiticamente dettagliate nell'allegato B), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

infine, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione avente il medesimo esito come sopra riportato

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato A)



Città di Villa San Giovanni
(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, c. 1 e segg., D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P)

RELAZIONE TECNICA

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	5
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	6

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società delle partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (artt. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.), il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione Società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
FATA MORGANA IN LIQUIDAZIONE SPA IN FALLIMENTO	DIRETTA	RACCOLTA RIFIUTI	2,67	PROCEDURA CONCURSALE DI FALLIMENTO REG. N. 9/2012 DEL 20.06.2012
PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO	DIRETTA	PROMOZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' TURISTICHE CULTURALI IMPRENDITORIALI	1,43	D.LGS. N. 175/2016 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017 ART. 26 COMMA 7
GRUPPO AZIONE COSTIERA-FLAG DELLO STRETTO SOC. CONS. A.R.I.	DIRETTA	RAPPRESENTANZA UNITARIA DEGLI INTERESSI DEI SOGGETTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO LOCALE E COSTIERO	1,00	D.LGS. N. 175/2016 INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017 ART. 4 COMMA 6

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", ai sensi dell'art. comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo: Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o da più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1- Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016- che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione a quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2017, questo comune ha provveduto a mantenere le Società partecipate.

La ricognizione riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia che le stesse hanno fornito i documenti contabili al 31.12.2020.



Città di Villa San Giovanni
(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, c. 1 e segg., D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2022

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:

Denominazione Società	Cf/P.Iva Società	Tipo di partecipazione (Diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Partecipazione di controllo	Società in House	Quotata (ex D. Lgs. n. 175/2016)	Holding-Pura
Fata Morgana in Liquidazione S.p.A. in fallimento	02389050796	Diretta	E.38.11 – raccolta di rifiuti non pericolosi; H.49.41 – Trasporto di merci su strada	2,67	No	No	No	No
Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.	02023770809	Diretta	M.70.21 pubbliche comunicazioni e comunicazione M.71.12.1 attività degli studi di ingegneria M.71.12.2 servizi di progettazione di ingegneria integrata M.74.90393 altre attività di consulenza tecnica NCA	1,43	No	No	No	No
Gruppo Azione costiera-Flag dello Stretto Soc. Cons. A.R.L.	02948700808	Diretta	M.70.21.00 pubbliche relazioni e comunicazione	1,00	No	No	No	No

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascun tramite.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Denominazione Società	Cf/P.Iva Società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
Fata Morgana in Liquidazione S.p.A. in fallimento	02389050796	2,67	MANTENERE
Patto Territoriale dello Stretto S.p.A.	02023770809	1,43	MANTENERE
Gruppo Azione costiera-Flag dello Stretto Soc. Cons. A.R.L.	02948700808	1,00	MANTENERE

L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1	Nome Società Partecipata: FATA MORGANA IN LIQUIDAZIONE SPA IN FALLIMENTO – CF./P.Iva Società 02389050796
---	--

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02389050796
Denominazione	FATA MORGANA IN LIQUIDAZIONE SPA IN FALLIMENTO
Data di costituzione della partecipata	05/10/2000
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Tipo di fondazione	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	SOGGETTA A PROCEDURE CONCURSUALI
Data di inizio della procedura	2012
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	REGGIO CALABRIA
Comune	REGGIO CALABRIA
CAP	89122
Indirizzo	VIA ARGINE DESTRO ANNUNZIATA, 13
Telefono	
FAX	
E-mail/ PEC	f9.2012reggiocalabria@pccfallimenti.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11- RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 2	H.49.41- TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica c separata per attività?	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,	NO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome art. 4, c. 9	NO
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione Bilancio	NO	NO	NO	NO	NO
Risultato d'esercizio	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività Holding

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota diretta	2,67%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	NESSUNO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Servizi alle imprese
Descrizione dell'attività	Dal 04.01.2005: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili. Dal 23.02.2005: autotrasporto di cose in conto terzi.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società art.20, c.2 lett.c	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della arteci ata? art.19, c. 5)	
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	
Note	

2

Nome Società Partecipata: PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A CF/P.1va
Società 02023770809

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02023770809
Denominazione	PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	03/03/2000
Forma giuridica	SOCIETÀ PER AZIONI
Tipo di fondazione	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	ATTIVA
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	REGGIO CALABRIA
Comune	REGGIO CALABRIA
CAP	89128
Indirizzo	VIA DEL GELSOMINO SANT'ANNA, 37
Telefono	
FAX	
E-mail/ PEC	pattoterritorialedellostrettospa@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.21 PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE
Attività 2	M.71.12.1 ATTIVITÀ' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA
Attività 3	M.71.12.2 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI INGEGNERIA INTEGRATA
Attività 4	M.74.90.93 ALTRE ATTIVITÀ' DI CONSULENZA TECNICA NCA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome art. 4, c. 9	NO
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI (DISTRETTI TECNOLOGICI)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione Bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	215	261	609	317	539

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziaria (Distretti tecnologici)"

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.002	76.037	40.279
A5) Altri Ricavi e Proventi	33.030	5.553	5.152
di cui Contributi in conto esercizio	----	2.000	----

2. Attività Holding

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota diretta	1,43%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	NESSUNO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Servizi alle imprese
Descrizione dell'attività	Dal 01.02.2020 servizi di progettazione di ingegneria integrata. Dal 01.04.2001: servizi di consulenza alle imprese, di promozione e coordinamento di attività produttive e turistiche.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società art.20, c.2 lett.c	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? art.19, c. 5)	
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	
Note	

3

Nome Società partecipata: GRUPPO AZIONE COSTIERA -FLAG DELLO STRETTO
SOC.CONS. A.R.L. - CF/P.1va Società 02948700808

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02948700808
Denominazione	GRUPPO AZIONE COSTIERA -FLAG DELLO STRETTO SOC.CONS. A.R.L.
Data di costituzione della partecipata	22/08/2016
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTIRE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Tipo di fondazione	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	ATTIVA
Data di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La società è un GAL	02948700808

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	REGGIO CALABRIA
Comune	REGGIO CALABRIA
CAP	89025
Indirizzo	VIA DEL TORRIONE, 96
Telefono	
FAX	
E-mail/ PEC	flagdellostretto@pec.it

SETTORE DI ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.21.00 PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica c separata per attività?	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome art. 4, c. 9	
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione Bilancio	NO	NO	NO	SI	SI
Risultato d'esercizio	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	1.030	-849

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività Holding

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	PARTECIPAZIONE DIRETTA
Quota diretta	1,00%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	NESSUNO

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Servizi alle imprese
Descrizione dell'attività	Consulenza e promozione dell'economia del territorio.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società art.20, c.2 lett.c	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della arteci ata? art.19, c. 5)	
Esito della revisione periodica	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	
Note	

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 58/2023

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Arch. Franco Scicchitano

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Firma]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

[Firma]